

LE IDEE DEGLI ALTRI

GABRIELE CIVELLO

Recensione a L. STAFFLER,

Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik.

Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien,

Duncker & Humblot, Berlin, 2015, pp. 338

La monografia, pubblicata in seno ai *Beiträge zum Internationalen und Europäischen Strafrecht* della prestigiosa casa berlinese *Duncker & Humblot*, contiene un interessante approfondimento di un tema di parte generale particolarmente complesso, ossia il concetto di “preterintenzionalità”, alla luce della dottrina e della giurisprudenza tedesche e italiane.

L’opera – dello studioso meranese Lukas Staffler, allievo di Mauro Ronco presso l’*Institut für Italienisches Recht* dell’Università di Innsbruck – si presenta sin dappprincipio interessante e originale, poiché offre al lettore un angolo visuale in parte inesplorato: il fulcro dell’indagine comparatistica, infatti, si incentra sulla nozione generale di “*Präterintentionalität*”, pressoché sconosciuta all’ordinamento tedesco, il quale contempla la specifica fattispecie incriminatrice di *Körperverletzung mit Todesfolge* (§ 227 StGB), ma non già un concetto generale di “preterintenzionalità” omologo al nostro art. 43, co. 1, 2° alinea, c.p.

Il secondo aspetto di originalità è rappresentato dalla iscrizione della categoria di *Präterintentionalität* all’interno del più ampio alveo della *Zurechnungsdogmatik*, così che il delitto di “lesione personale con conseguenza letale” non viene trattato in via meramente normativistico-nozionistica, ma viene collocato all’interno del più ampio tema della *imputatio* penale, non senza un significativo inquadramento di carattere teorico-generale.

La monografia si articola in quattro parti.

La prima parte, di carattere introduttivo, è dedicata al galassia dei *todeserfolgsqualifizierten Delikte* in generale, e contiene un approfondimento sui rapporti tra le figure delittuose di omicidio volontario e i delitti aggravati dall’evento-morte. A tal riguardo, un importante spunto di ricerca è costituito dalla disamina delle cornici edittali previste dal legislatore germanico e italiano, disamina che consente all’A. di trarre alcune considerazioni di carattere teleologico-sistematico e di segnalare possibili disarmonie interpretative immanenti ai due sistemi giuridici *de quibus*.

Con particolare riferimento all’ordinamento tedesco, si osserva come il delitto di omicidio volontario semplice di cui al § 212, co. 1, StGB (*Totschlag*) sia punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni (cfr. § 38 StGB), men-

tre, per la *Körperverletzung mit Todesfolge*, il § 227 prevede la pena detentiva da tre a quindici anni, sostanzialmente ricomprendendo (e ampliando solo verso il basso), l'intera cornice edittale del delitto di omicidio volontario.

Nell'ordinamento italiano, invece, caratterizzato da un (apparentemente) maggiore rigore sanzionatorio, l'omicidio volontario semplice è punito, come noto, con la reclusione da ventuno a ventiquattro anni, mentre l'omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, ben al di sopra della sanzione prevista dal § 227 StGB, ma senza alcuna sovrapposizione tra le due cornici edittali (artt. 575 e 584 c.p.).

Potenziati disarticolazioni sistematiche derivano, peraltro, dal fatto che il legislatore tedesco abbia previsto, per taluni delitti aggravati dalla morte, una pena addirittura superiore rispetto all'omicidio volontario ex § 212, co. 1, StGB; è il caso, ad es., della rapina o dell'incendio seguiti da evento mortale non voluto (§§ 251 e 306c, StGB), puniti con un minimo di dieci anni di pena detentiva e un massimo di pena detentiva a vita.

La seconda parte del testo è dedicata alla ricostruzione storico-dogmatica della figura dell'omicidio preterintenzionale.

Principiando dal diritto canonico e dalla nota formula del *versari in re illicita*, l'A. si sofferma poi sulla dottrina tradizionale del *voluntarium indirectum* (non senza addentellati con il pensiero aristotelico-tomista ed il suo portato etico-assiologico permeante il diritto intermedio), focalizzandone le differenze rispetto alla teoria feuerbachiana sulla *culpa dolo determinata*, quest'ultima di fondazione eminentemente psicologica. Particolarmente interessante e originale è la disamina del pensiero di un autore di diritto comune, Georg Beyer, il quale, circa settant'anni prima di Feuerbach, aveva già ampiamente sviluppato il concetto di *culpa dolo determinata*.

Successivamente, la monografia contiene un'analisi degli sviluppi legislativi europei in tema di omicidio preterintenzionale, dal 1800 sino alle codificazione odierne, anche in tal caso con una disamina delle differenti cornici edittali previste per le varie figure di omicidio; ciò consente all'A. di trarre un'importante conclusione, e cioè che la *Körperverletzung mit Todesfolge* è stata strutturalmente concepita dal legislatore tedesco come omicidio "a colpa grave", caratterizzato dal fatto di "poggiare" su quello specifico reato-base che è la lesione personale.

Nella terza parte, vengono ampiamente analizzati i differenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in merito al nesso concettuale tra il delitto base e l'evento-morte, mediante un approccio eminentemente casistico; assai efficace, a tal riguardo, la scelta di studiare la materia non già in via generale ed astratta, bensì assecondando tre specifici "filoni tipologici" (*Fallkonstellatio-*

nen) di immediata e intuitiva afferrabilità: i casi di morte della vittima a seguito di fuga dall'aggressore; i casi in cui la vittima si ferisca cadendo o schivando il colpo; i casi in cui il reo colpisca la persona offesa con una pistola (usata come corpo contundente), facendo inavvertitamente esplodere un colpo mortale.

Tale approccio tipologico finisce per enfatizzare e valorizzare, altresì, il taglio squisitamente comparatistico dell'opera, poiché consente all'A. di confrontare l'ordinamento tedesco e quello italiano a parità di fenomenologia casistica, seguendo una ben precisa griglia concettuale *ceteris paribus*.

Nella quarta e ultima parte, Staffler esamina criticamente le differenti impostazioni *in subiecta materia*, giungendo a rassegnare alcune rilevanti osservazioni conclusive:

- nell'ordinamento tedesco sono ravvisabili notevoli implicazioni concettuali tra la strutturazione dogmatica dell'omicidio a "dolo eventuale" e il criterio di imputazione colposa nella fattispecie di *Körperverletzung mit Todesfolge*: quest'ultima, infatti, viene concepita come disposizione residuale e di chiusura, per i casi in cui si nutra il mero sospetto (ma non si abbia la piena prova) della sussistenza del dolo omicidiario, secondo la teoria della c.d. "barriera psicologica" (*Hemmschwellentheorie*);
- a fronte di chi sostiene un'interpretazione oggettivistica del delitto preterintenzionale, sulla scorta della presunta inconcepibilità di regole cautelari in attività illecita, l'A. propone una ricostruzione alternativa della *culpa in re illicita*, che gli consente di rifuggire dall'imperante oggettivismo contemporaneo;
- all'esito della ricerca storico-concettuale sin qui condotta, una volta riconosciuto che l'omicidio preterintenzionale è una speciale forma di omicidio a colpa grave (il cui elemento specializzante è rappresentato dal *Grunddelikt*), è possibile concludere che la preterintenzionalità è in grado di abbracciare esclusivamente gli eventi letali che presentino un grado elevato (dove la gravità della colpa) di prevedibilità; in mancanza di ciò, ove la prevedibilità della morte non si palesi elevata, si dovrebbe accedere ad un concorso formale tra reato base (lesioni personali) e omicidio colposo.

In relazione a quest'ultima considerazione, l'A. avanza un'ipotesi, saldamente argomentata, circa ciò che dovrebbe intendersi per "prevedibilità elevata": a tal proposito, si osserva, lo StGB affianca alla *Körperverletzung* ordinaria (§ 223), un'ipotesi speciale di *Gefährliche Körperverletzung* (§ 224), quest'ultima ricomprendendo un *numerus clausus* di lesioni personali particolarmente "pericolose". Successivamente, il § 226 prevede una serie tassativa di lesioni "gravi", che comunque presuppongono la sopravvivenza della vittima; infine, come noto, il § 227 prevede la lesione personale con esito letale.

Considerato che i §§ 226 e 227, StGB, prevedono entrambi figure di reato aggravate da un evento più grave, l'A. propone di ricomprendere tra i reati-base della *Körperverletzung mit Todesfolge* (§ 227) solo ed esclusivamente le lesioni personali pericolose di cui al § 224, alla luce di una serie di indici interpretativi e sistematici ivi opportunamente esplicitati.

Nel paragrafo finale, seguono alcune considerazioni *de lege ferenda*, tra le quali:

- la proposta di inserire, all'interno del § 227, co. 1, StGB, l'avverbio *leichtfertig*, ossia il fatto che la morte della vittima sia stata cagionata "sconsideratamente" mediante lesione personale, con individuazione, inoltre, di una nuova cornice edittale sistematicamente più appropriata e coerente;
- la proposta di riformulare nel seguente modo l'art. 42, co. 3, c.p.: «ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie è necessariamente investito dal dolo o dalla colpa. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione»;
- la proposta di introdurre, nella definizione di delitto preterintenzionale ex art. 43 c.p., il riferimento all'imprescindibile "colpa grave";
- la proposta di eliminare dall'art. 584 c.p. il riferimento al delitto di percosse, considerato l'incolmabile *hiatus* di offensività che intercorre tra la condotta (tendenzialmente) bagatellare ex art. 581 c.p. e il grave evento-morte, nonché di eliminare il riferimento all'art. 584 c.p. all'interno dell'art. 585 c.p.

GABRIELE CIVELLO